

CITTA' DI RIVOLI

REGOLAMENTO

DELLA GIUNTA COMUNALE

(approvato con Del. G. C. 218 del 28/7/2022)

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Composizione della Giunta

1. La composizione, l'elezione, l'entrata e la durata in carica, le dimissioni e la revoca della Giunta comunale, l'incompatibilità, l'ineleggibilità, la decadenza e la revoca dei suoi componenti sono disciplinati dalla Legge e dallo Statuto.

Art. 2 Presidenza

1. La Giunta comunale è presieduta dal Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco è presieduta dal Vice Sindaco e se anche questi è assente o impedito, dall'Assessore anziano.
L'anzianità è determinata dalla data di elezione e, fra gli Assessori contemporaneamente eletti, dall'età.

CAPO II ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO

Art. 3 Attività della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. Il Sindaco ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
4. La relazione di cui al precedente comma è presentata ed è discussa dal Consiglio nella sessione ordinaria in cui è approvato il rendiconto di gestione.

Art. 4

Riunioni – convocazione

1. La Giunta si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Sindaco.
2. Tiene le sue adunanze di norma nel palazzo comunale, ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo. Le sedute della Giunta comunale possono tenersi anche videoconferenza e/o teleconferenza.
Qualora la seduta della Giunta sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche la stessa si intende svolta in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente il Presidente o, in mancanza ed eccezionalmente, almeno un assessore e, qualora possibile, il Segretario Comunale o suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario comunale, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97, Tuel.
3. E' convocata dal Sindaco e la convocazione può essere fatta anche oralmente. Resta nella facoltà del Sindaco escludere, all'atto della convocazione, la partecipazione a distanza o altrimenti precisare le modalità di effettuazione della seduta.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa determinazione.
5. Il Sindaco e ciascun Assessore può disporre che alle sedute intervengano, anche in videoconferenza e/o teleconferenza Funzionari del Comune e Professionisti incaricati per gli argomenti da trattare con compiti di assistenza giuridica, amministrativa e devono ritirarsi dopo espressa la loro consulenza.
6. Sono iscritte all'ordine del giorno le proposte di deliberazione del Sindaco, del Vice Sindaco e di ogni Assessore, nonché le proposte inoltrate d'ufficio, dai Dirigenti, compiutamente istruite e definite e corredate dei pareri di regolarità tecnica e contabile prescritti dalla legge; tutte le proposte devono essere viste dal Sindaco o dall'Assessore delegato per la materia.
7. Sono altresì iscritte all'ordine del giorno le comunicazioni di interesse generale che il Sindaco, il Vice Sindaco ed ogni Assessore ritengano di fare e le questioni che il Segretario ed i Dirigenti ritengano di sottoporre all'esame della Giunta.
8. L'ordine del giorno, salvi i casi di effettiva urgenza in cui la Giunta può anche essere convocata oralmente, è compilato e recapitato telematicamente al Sindaco ed agli Assessori il giorno precedente la seduta.
9. La modalità telematica di svolgimento della seduta presuppone un collegamento audio/video idoneo:
 - a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti della Giunta che intervengono in videoconferenza e teleconferenza, nonché a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - a consentire al Segretario Generale, o al Vice Segretario Generale in sua vece, presente nella sede istituzionale del Comune, o anch'esso collegato in videoconferenza e/o teleconferenza, di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta della Giunta Comunale;
 - a consentire a tutti i componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 5

Votazione – modalità

1. Nessuna deliberazione è valida se non interviene, anche da remoto, la metà dei componenti la Giunta, oltre il Presidente. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti

presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta di Giunta, i componenti collegati in videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.

2. Nel numero fissato per la validità delle adunanze, non vanno computati gli Assessori presenti allorquando si deliberi su questioni nelle quali, essi o il coniuge o i parenti o gli affini entro il quarto grado abbiano interesse.
3. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Si intende adottata la proposta che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le nomine e designazioni per le quali vige il principio della maggioranza relativa.
5. Le votazioni sono di regola palesi.
6. Le deliberazioni a mezzo delle quali la Giunta esercita una facoltà discrezionale che comporta l'apprezzamento e la valutazione di persona sono adottate a scrutinio segreto.

Art. 6

Materie di competenza

1. La Giunta delibera nelle materie attribuite dalla legge ed in tutte le altre non espressamente riservate ad altri soggetti.
2. Autorizza la costituzione in giudizio e adotta, in caso d'urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio entro i sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Art. 7

Pubblicazione delle deliberazioni

1. La pubblicazione delle deliberazioni della Giunta Comunale sono disciplinati dalla legge.

Art. 8

Verbalizzazione delle sedute

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del Segretario comunale e sono costituiti dalla raccolta cronologica delle proposte di deliberazione approvate, completate dei pareri espressi ed integrate con la data di adozione, il numero progressivo annuale, il nome degli intervenuti ed il numero dei voti a favore o contro. Qualora la seduta di Giunta sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti di Giunta intervenuti in videoconferenza e/o teleconferenza.
2. Gli Assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.
3. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Chi presiede la Giunta può firmare digitalmente i documenti anche quando si trova fuori dal territorio comunale.

Art. 9

Revoca e modifica delle deliberazioni

1. Le deliberazioni della Giunta, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive devono fare espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

Art. 10
Incompatibilità del Segretario

1. Il Segretario comunale deve astenersi quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero del coniuge o di suoi parenti od affini entro il quarto grado: in tal caso ne svolge le funzioni un Assessore designato dal Sindaco.

Art. 11
Adempimenti in ordine al diritto di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dalla Giunta è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12
Norme di rinvio

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Giunta Comunale, limitatamente alle fattispecie non puntualmente regolate dalla legge. Per quanto in esso non previsto si applica, in quanto applicabile, il Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 13
Pubblicazione

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi nonché nell'apposita sezione dell' "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Composizione della Giunta

Art. 2 – Presidenza

CAPO II - ATTIVITA E FUNZIONAMENTO

Art. 3 – Attività della Giunta

Art. 4 – Riunioni – convocazione

Art. 5 – Votazione – modalità

Art. 6 – Materie di competenza

Art. 7 – Pubblicazione delle deliberazioni

Art. 8 – Verbalizzazione delle sedute

Art. 9 – Revoca e modifica delle deliberazioni

Art 10 – Incompatibilità del Segretario

Art 11 – Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art 12 – Norme di rinvio

Art 13 – Pubblicazione –

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 30 MAGGIO 1991, N° 74
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 77 DEL 19/03/2020
E N. 218 del 28/07/2022.

